PROROGA DI TERMINI PER L'EMANAZIONE DI ATTI DI NATURA REGOLAMENTARE E LEGISLATIVA

Art. 1-sexies

Efficacia di disposizioni in materia di docenza universitaria

Al fine di garantire la copertura degli insegnamenti, mediante affidamento e supplenze, le universita' continuano ad applicare, fino al termine dell'anno accademico 2006-2007, le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni.

Versione in vigore dal 13 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa
Estremi	Decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-termini-per-l-emanazione-di-atti-di-natura-regolamentare-e/art-1-sexies-efficacia-di-disposizioni-in-materia-di-docenza-universitaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it